

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 561 del 23 MAG. 2023

Oggetto: Determinazione fondi contrattuali anno 2022 area comparto ai sensi degli artt. 80 ed 81 del CCNL 21 maggio 2018 e dell'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019

Proposta N° _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Capo Settore

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni/Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Assessoriale n. 53 del 19.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023),

con l'assistenza del Segretario, dott. NICOLÒ ROMANO ha adottato la seguente
Deliberazione

Premesso che il CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità disciplina, agli artt. 80 ed 81 le modalità di costituzione dei fondi contrattuali: “Fondo condizioni di lavoro ed incarichi” (art. 80) e “Fondo premialità e fasce” (art. 81), prevedendone le modalità di quantificazione e di trasposizione, al loro interno, dei precedenti fondi;

Atteso che, al fine di assicurare la corretta gestione contabile ed amministrativa dei predetti fondi contrattuali l’Azienda procede, con cadenza annuale, alla formale quantificazione degli stessi, nell’osservanza della normativa di riferimento come contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla normativa vigente;

Richiamati:

- l’art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità, che detta le modalità di costituzione del fondo condizioni di lavoro ed incarichi, prevedendo che all’interno dello stesso confluiscono in un unico importo, nei valori consolidati nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: a) le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”; b) quota parte risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, fissandone le modalità di incremento ed i relativi limiti;
- l’art. 81 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità, che detta le modalità di costituzione del fondo premialità e fasce, prevedendo che all’interno dello stesso confluiscono in un unico importo, nei valori consolidati nell’anno 2017, come certificati dal Collegio dei revisori: a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica; b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali e che lo stesso fondo venga stabilmente incrementato di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari), fissandone al contempo le modalità di incremento ed i relativi limiti;
- l’art. 101 comma 1 del CCNL 2019-2021 per il personale del comparto sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, ove è previsto che, a decorrere dall’1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo che prevede che, al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell’intero valore delle fasce attribuite, lo stesso fondo ex art. 80 venga incrementato di un importo calcolato in

rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le scadenze ivi previste.

- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, dove è previsto che *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (omissis)”*;

Precisato che, in ogni caso, la determinazione dei fondi di cui agli artt. 80 ed 81 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017;

Richiamato l'art. 11 della Legge 12/2019, di conversione del Decreto Legge 4/2019, dove si precisa tuttavia che: *“il limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le prestazioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23”*.

Preso atto, altresì, del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, nell'atto di orientamento n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018, che in materia di fondi e vincoli di spesa chiarisce che le risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti collettivi e previsti nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Che tale principio trova attuazione:

- a) con riferimento all'art. 80 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità, relativamente a) all'importo di € 91,00 annue per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 (a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019) di cui al comma 3 lett. a); b) agli incrementi previsti dall'art. 101, commi 1 e 2, del CCNL area comparto 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022, come sopra dettagliati;

- b) con riferimento all'art. 81 dello stesso CCNL, all'incremento del valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo medesimo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari);

Richiamato l'art. 11 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60 il quale prevede che: *“1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

Vista la Circolare prot. 179877 del 1° settembre 2020, attraverso la quale il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato esplicita la metodologia attuativa dell'art. 11 c.1 testè richiamato.

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1019 del 29 dicembre 2016 di determinazione dei fondi contrattuali anno 2016;
- la deliberazione del Commissario n. 376 del 9 aprile 2018, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2017;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 13 maggio 2019, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2018, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 25 maggio 2020, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2019, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 682 del 16 giugno 2021, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2020, area comparto;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 17 maggio 2022, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2021, area comparto.

Richiamata altresì la nota prot. 12197/RU del 3 febbraio 2022, con la quale il Settore Affari del Personale comunica il numero di unità di personale in servizio presso l' ARNAS Garibaldi nell'anno 2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, calcolato sulla base del principio del Full Time Equivalent.

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato di dover procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2022, ai sensi degli artt. 80 ed 81 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità, nonché dell'art. 101 del CCNL 2 novembre 2022 per il medesimo personale, come da prospetti di seguito riportati, quantificati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dal contratto collettivo di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica nonché di quelle scaturenti dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019, come dettagliatamente determinate nella seguente tavola sinottica:

AZIENDA 190.922 - ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA

Art. 11 comma 11 D.L. 35/2019 convertito con Legge 60/2019 ("Decreto Calabria")
 Circolare Ragioneria Generale dello Stato 179877 del 1° settembre 2020
 Indicazioni conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/186/CR4ter/C7



MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE ANNO 2018

COMPARTO - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

| | Fondo condizioni ed incarichi di lavoro (art. 80) | Fondo premialità e fasce (art. 81) |
|---|---|------------------------------------|
| Fondi 2018 (A) | 4.961.119,11 € | 6.068.278,13 € |
| Valore medio pro-capite anno 2018 | 3.267,59 € | 3.996,81 € |
| Nr dipendenti anno 2018 (nr. cedolini o FTE) | 1518,28 | 1518,28 |
| Nr dipendenti anno 2022 (nr. cedolini o FTE) | 1559,11 | 1559,11 |
| Incremento fondi anno 2022 | 133.415,77 € | 163.189,79 € |

ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA



COMPARTO - Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80 CCNL 21 maggio 2018)

FONDO ANNO 2022

| VOCE | | Valori |
|--|---|-----------------------|
| a) | Ex fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno | 3.110.132,94 € |
| b) | Quota parte ex "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", come di seguito determinato: | 1.720.857,07 € |
| b.1) | Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento) | 339.789,72 € |
| b.2) | Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996(Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) | 958.047,55 € |
| b.3) | Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006 | 423.019,80 € |
| c) | Importo Euro 91,00 annue per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 = 1430 unità (*) | 130.130,00 € |
| d) | Importo Euro 84,50 annue pro-capite per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 = n. 1487 unità (*) - art. 101 c. 1 CCNL 2.11.2022 anno 2021 | 125.651,50 € |
| e) | Importo Euro 84,50 annue pro-capite per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 = n. 1487 unità (*) - art. 101 c. 1 CCNL 2.11.2022 anno 2022 | 125.651,50 € |
| f) | Retribuzione individuale di anzianità, rapportata su scala annua, personale cessato nell'anno 2021 | 30.450,94 € |
| g) | Quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce) | - € |
| h) | TOTALE FONDO ANNO 2022 (a+b+c+d+e+f+g) | 5.242.873,95 € |
| i) | Abbattimento per rispetto art. 23 D.Lgs. 75/2017 | 30.450,94 € |
| l) | TOTALE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI ANNO 2022 RIDETERMINATO (h-i) | 5.212.423,01 € |
| m) | Incremento - anno 2022 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato | 133.415,77 € |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI ANNO 2022 = l) + m) | | 5.345.838,78 € |

(*) Importo non soggetto ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 in quanto risorse finanziate dal CCNL e pertanto previste dai piani di finanza pubblica



ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA

COMPARTO - Fondo premialità e fasce (art. 81)

FONDO ANNO 2022

| VOCE | | VALORE |
|--|---|-----------------------|
| a) | Ex fondo produttività collettiva, miglioramento dei servizi e premio per la qualità delle prestazioni individuali | 2.339.958,42 € |
| b) | Risorse ex "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", al netto degli importi confluiti nel fondo di cui all'art. 80 (art. 80 c. 2 lett. b) | 3.631.824,71 € |
| c) | Importo relativo ad incremento valore fasce retributive di cui art. 76 (*) | 96.495,00 € |
| d) | Incremento del fondo derivante dall'incremento delle fasce retributive di cui all'art. 97 comma 1 del CCNL 2.11.2022 (art. 101 c. 2 CCNL 2.11.2022) | 96.949,92 € |
| e) | Risorse derivanti applicazione art. 43 Legge 449/1997 | - € |
| f) | Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 | - € |
| g) | Risorse derivanti da disposizioni di Legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale (es. art. 113 D.Lgs. 50/2016 ed artt. 10, comma 4 e 12 del DPCM 27/3/2000) | - € |
| h) | Retribuzione individuale di anzianità personale cessato nell'anno 2021, con riferimento alla quota parte relativa al medesimo anno | 15.065,83 € |
| i) | Risorse trasferite, su base annuale, al fondo condizioni di lavoro ed incarichi ex art. 80 | |
| l) | TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE ANNO 2022 (a+b+c+d+e+f+g+h-i) | 6.180.293,88 € |
| m) | Abbattimento finalizzato a garantire rispetto art. 23 D.Lgs. 75/2017 | 15.065,83 € |
| n) | TOTALE FONDO PREMIALITA' E FASCE ANNO 2022 RIDETERMINATO (l-m) | 6.165.228,05 € |
| o) | Incremento - anno 2022 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato | 163.189,79 € |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI ANNO 2022 = n) - o) | | 6.328.417,84 € |

Su proposta tecnico-contabile del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

Determinare i fondi contrattuali per l'anno 2022, ai sensi degli artt. 80 ed 81 di cui al CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto sanità, nonché dell'art. 101 – commi 1 e 2 – del CCNL 2 novembre 2022 per il medesimo personale, negli importi di seguito riportati e come dettagliatamente specificati nei prospetti in premessa, determinati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019.


Fondo anno 2022 “Fondo condizioni di lavoro ed incarichi” (art. 80) € 5.345.838,78

Fondo anno 2022 “Fondo premialità e fasce” – art. 81 € 6.328.417,84


Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento, al Collegio Sindacale dell'ARNAS.

Stante la necessità di definire gli adempimenti connessi alla approvazione del bilancio 2022, munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario Straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.
30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
